



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del 28/10/2009

OGGETTO :

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI EX ART.8 LEGGE 36/2001 . APPROVAZIONE.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **ottobre ventotto duemilanove** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 03/11/2009, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO C ALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE		X
LARAIA EGIDIO ANTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
MARASCO GIUSEPPE EMILIO	CONSIGLIERE	X	
SCALISE EGIDIO GAETANO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO MARIO	CONSIGLIERE	X	
COLISTRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
CHIDO LORENZO	CONSIGLIERE	X	
CALIGIURI LUIGI	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
Sig. CERRA RAFFAELLO	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORIO ANGELO	CONSIGLIERE	X	

Totale 19 0

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relazione sull'argomento l'Assessore Rocca, il quale comunica all'Assemblea quanto segue:

- che l'Amministrazione, nell'ambito del Progetto easy@soveria.it, finanziato dalla Regione Calabria, nell'ambito del PIT 14 - Lamezia Terme, per un importo di Euro 250.000,00, ha realizzato, tra l'altro, una rete wireless comunale;
- che, in Consiglio Comunale, è stato sollevato il problema del possibile inquinamento elettromagnetico derivante dalle centrali wireless;
- che la legge 36/2001 "Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico", assegna una serie di importanti e complesse competenze allo Stato, alle Province ed ai Comuni, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento derivante da esposizione a radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti;
- che, tra le competenze assegnate ai Comuni, rientrano quelle relative al controllo ed alla vigilanza sanitaria ed ambientale, finalizzate, in particolare, all'accertamento del rispetto dei limiti di cui al DPCM 8 luglio 2003 con riferimento agli elettrodotti ed alle sorgenti di alta frequenza per radio telecomunicazioni (ripetitori radio-TV, impianti telefonia mobile ecc.);
- che ai Comuni è riconosciuta la facoltà di dotarsi di specifici regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- che l'Amministrazione ha ritenuto pertanto opportuno commissionare uno studio per l'effettuazione della mappatura elettromagnetica del territorio comunale, comprendente le seguenti elaborazioni:
 - analisi dello stato di fatto, con relativa localizzazione e caratterizzazione degli impianti e delle installazioni, significativi dal punto di vista dell'emissione effettiva e/o potenziale di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti;
 - effettuazione di misurazioni strumentali dei campi elettromagnetici presso i siti ritenuti maggiormente sensibili e verifica di eventuali incompatibilità con le vigenti disposizioni di legge;
- che, nell'ambito di tale studio, è stata ricompresa anche l'elaborazione della bozza di "Regolamento Comunale per la disciplina della corretta localizzazione degli impianti radioelettrici ex art. 8 della Legge 36/01", da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- che pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 27/09, e successiva determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 42/09, è stato affidato al Prof. Dr. Luigi Maximilian Caligiuri l'incarico di procedere alla redazione della bozza di "Regolamento Comunale per la disciplina della corretta localizzazione degli impianti radioelettrici ex art. 8 della Legge 36/01", nonché di effettuare la mappatura elettromagnetica del territorio comunale;
- che il Prof. Caligiuri, lo scorso mese di maggio, ha presentato sia la Mappatura elettromagnetica del territorio comunale, della quale il Consiglio Comunale ha preso atto con precedente deliberazione n. 26 del 24.10.2009, sia lo schema di Regolamento, che oggi viene sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale.

Prende la parola il Consigliere Pascuzzi, il cui intervento è di seguito integralmente riportato:

"Quella della potestà regolamentare è senza dubbio una delle principali attribuzioni del Consiglio Comunale, nel cui esercizio, noi tutti, abbiamo il dovere di trasfondere il massimo impegno con totale assunzione di responsabilità.

Probabilmente sarebbe stato più logico esaminare gli elaborati tecnici della mappatura elettromagnetica e del regolamento ex art. 8 L.n. 36/01 in un'unica seduta poiché vi sono degli aspetti che emergono con più evidenza attraverso un loro esame comparativo.

Rileviamo ancora oggi l'elevata competenza e professionalità del Prof. Caligiuri che si sono certamente tradotte, nel caso specifico, in un lavoro complessivamente ben fatto sul quale ben poco vi è da osservare. L'intervento infatti muove piuttosto dall'esigenza di integrare un particolare aspetto che riteniamo comunque non trascurabile.

In prima battuta rileviamo la sostanziale conformità del regolamento in esame al modello adottato dall'ANCI che, per inciso non è altro che lo schema adottato dal Comune di Lamezia Terme, successivamente utilizzato dall'ANCI con finalità divulgative.

Anche alla luce di ciò si deve tener conto del fatto che in città ben più grandi del nostro comune, in sede regolamentare si perseguono obiettivi in qualche misura diversi.

Spesso non si può perseguire efficacemente quello di censire tutte le installazioni radioelettriche per oggettive difficoltà, ma quanto meno si cerca di disciplinare per il futuro.

Ragionamento del tutto opposto deve essere fatto per il nostro comune, visto l'esiguo numero di installazioni e il dimensionamento territoriale.

Possiamo e dobbiamo porci l'obiettivo del censimento di tutti gli impianti e della totale copertura territoriale.

Ciò posto, premessa la diversa natura del lavoro, il solo fatto di avere un unico autore mette in luce una incongruenza di fondo (tra mappatura e regolamento) poiché, per medesima ammissione in tal senso dell'autore a pag. 6 della mappatura, il lavoro è incompleto nella misura in cui si riferisce alle sole installazioni per le quali esistono, in atti al comune, dati e documentazioni.

Difatti nella mappatura si legge che l'analisi conoscitiva preliminare finalizzata all'individuazione dei siti di misura da includere nella fase di misurazione ed analisi dei valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ha riguardato le sole installazioni la cui esistenza è stata desunta, per quanto possibile, dall'analisi diretta dei luoghi, condotta con il supporto logistico delle strutture tecniche del comune e dei dati forniti dall'Amministrazione comunale, segnalando contestualmente che in diversi casi tali dati non sono comunque disponibili perché non richiesti dai competenti uffici comunali o non forniti dai gestori o – ancora – sono parziali, incompleti ed insufficienti.

È detto ancora che tale eventualità potrebbe comportare, specialmente nel caso di impianti esistenti ma non autorizzati,, valutazioni non coerenti con gli obiettivi prefissati, ovviamente non riconducibili alla responsabilità dello scrivente (Prof. Maximilian Caligiuri).

L'incongruenza, alla luce di quanto esposto, è data allora dal fatto che, mentre in seno alla mappatura si sottolinea la possibilità di installazioni esistenti ma non autorizzate, o comunque delle quali il comune non conserva alcun dato o solo dati incompleti, pertanto non correttamente mappabili, delle quali potrebbe non conoscersi il titolare/gestore/concessionario e quindi, abbastanza paradossalmente, non vi sarebbe, nessun interlocutore da assoggettare eventualmente ad azioni e piani di risanamento o di riduzione a conformità; dall'altro lato, in sede regolamentare non si è disciplinato alcunché per tale ipotesi.

L'impressione, a questo punto, è quella di avere uno stupendo abito di alta sartoria cucito su misura, ma dove le misure non corrispondono esattamente a quelle del comune di Soveria Mannelli.

Entrando ancor di più nello specifico, cercando di fare una minima analisi di contesto, tra le finalità di cui all'art. 1 del regolamento, vi sono – tra l'altro - quelle di minimizzare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, quella di realizzare un catasto comunale degli impianti e – non da ultimo – quella di contribuire all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute.

Tutto ciò va tenuto ben presente quando leggiamo il regolamento, soprattutto alla luce di quanto appena esposto.

Non va neanche dimenticato che il campo di applicazione del regolamento si estende agli impianti militari e delle forze di polizia (con alcune ovvie limitazioni in deroga), come anche a tutti gli elettrodomesti.

All'art. 4 si fa riferimento agli impianti radioelettrici "esistenti e censiti" la cui dislocazione sul territorio comunale è aggiornata con cadenza annuale in funzione dei nuovi impianti autorizzati, rilocalizzati e/o modificati, il cui elenco è riportato nel catasto comunale degli impianti di cui all'art. 22.

Nessun riferimento è fatto ad es. agli impianti esistenti e non autorizzati di cui parlavamo, che per definizione sono "esistenti e non censiti".

L'intero regolamento è proiettato al futuro senza tenere in debito conto tutto l'esistente in ottica di monitoraggio ed eventuale risanamento, pertanto l'intero titolo V come buona parte del titolo VI del regolamento rimarrebbe inapplicabile ad una serie non irrilevante di casi, che potrebbero corrispondere anche ad installazioni importanti dal punto di vista delle emissioni.

L'art. 16, dal canto suo, prevede e disciplina le funzioni di vigilanza e controllo del Comune, anche avvalendosi di adeguato supporto tecnico specialistico, oltre che degli organismi preposti e delle strutture tecniche comunali.

Anche in questo caso difetta una previsione puntuale volta a ricomprendere inequivocabilmente la casistica degli impianti esistenti non autorizzati. In tal caso non si vede come si possa compiutamente esercitare la richiamata funzione di vigilanza e controllo a garanzia degli obiettivi individuati alle lett. A), b) e c) del citato art. 16.

Per questo motivo parrebbe opportuna la predisposizione di un sistema sanzionatorio ad hoc, da ancorare anche al piano per il monitoraggio da elaborarsi annualmente e che è funzionale all'attività di verifica.

Per contro, un esame del sistema sanzionatorio disciplinato dal titolo IV, all'art.19, ne pone in luce alcune inadeguatezze.

Innanzitutto rimane da correggere qualche refuso, infatti al comma 1 dell'art.19 espressamente è detto: "... nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art.4, co.2 della L.n. 36/01", quando i decreti attuativi della L.n. 36/01 sono stati emanati il 21.02.2003 e prevedono i "valori limite di esposizione a campi magnetici prodotti da antenne ed elettrodomesti".

Si fa riferimento agli accertamenti effettuati dal Comune tramite strutture tecniche ed organismi proposti, ma anche in questo caso nulla è detto sugli impianti esistenti non autorizzati, poiché sono previsti solo i casi di: 1) installazione e modifica in assenza di autorizzazione, 2) mancato o tardivo adeguamento di impianti esistenti in esercizio, con evidente riferimento al censito, autorizzato, incluso nel piano di risanamento e riduzione a conformità, 3) riconfigurazione di un impianto esistente in difformità, 4) difformità delle caratteristiche estetiche.

Sarebbe opportuno prevedere un meccanismo certo che metta il Comune in condizione di esplicitare le funzioni di vigilanza e controllo anche sugli impianti esistenti e non autorizzati, poiché la previsione dell'art.19 (responsabilità e sanzioni) in combinato disposto con l'art. 26 (disciplina degli impianti esistenti) non consente di approntare un adeguato sistema di censimento, ancorato a regole, tempi e sanzioni certe, mirato a ricomprendere anche gli impianti esistenti non autorizzati.

Ciò è reso ancora più evidente dal tenore dell'art. 22 dove si legge che alla formazione del catasto concorrono le informazioni ed i dati contenuti nelle documentazioni presentate per la richiesta di installazione e/o modifica ed alle altre eventuali comunicazioni o dichiarazioni rese ai sensi di legge dai gestori/concessionari.

Non è quindi prevista un'attività ispettiva e d'indagine, attraverso gli organismi preposti e le strutture tecniche comunali diretta a rilevare compiutamente le installazioni esistenti non autorizzate con finalità di censimento ed accatastamento, attività propedeutiche alle azioni di monitoraggio e misurazione, eventuale risanamento e quant'altro, che dovrebbero interessare tutti gli impianti effettivamente presenti sul territorio.

Quindi il problema di fondo è che nel regolamento in esame non è previsto un meccanismo in base al quale il Comune possa pretendere, dai titolari/gestori/concessionari, con tempi certi ed un sistema sanzionatorio efficace, ogni documentazione relativa alle

installazioni esistenti non autorizzate dal Comune o per le quali – più genericamente – l'Ente non detiene alcuna informazione o solo dati parziali ed incompleti, realizzate prima e dopo dell'entrata in vigore del regolamento.

In altre parole non è disciplinata adeguatamente la transizione dal vecchio sistema deregolato al nuovo, poiché non sono contemplate con la dovuta chiarezza le procedure che consentano efficacemente il censimento, l'accatastamento, la mappatura e più in generale il completo ed inequivoco assoggettamento alla disciplina regolamentare di tutti gli impianti radioelettrici effettivamente presenti ed in esercizio sul territorio.

Occorre quindi: **1)** prevedere l'impiego della polizia municipale e dell'area tecnica per le richiamate attività ispettive e d'indagine sul territorio finalizzate al censimento degli impianti; **2)** individuare i titolari/gestori/concessionari degli impianti rilevati e non censiti; **3)** predisporre una procedura per il recupero delle informazioni di cui alle norme di settore secondo tempi congrui ma certi; **4)** predisporre un sistema sanzionatorio ad hoc rigoroso e che tenga conto del bene giuridico tutelato; **5)** prevedere anche in questa ipotesi, nel caso di violazioni gravi la richiesta di immediata disattivazione degli impianti al Ministero competente.

Per quanto sopra, facendo seguito all'intento propositivo e collaborativo che informa la presente dichiarazione, formuliamo, come gruppo consiliare del PD, la seguente proposta di emendamento:

all'art. 26 (Disciplina degli impianti esistenti), dopo il terzo capoverso aggiungere i seguenti:

"All'Amministrazione comunale è riservato un potere ispettivo e d'indagine da esercitarsi attraverso l'impiego della polizia municipale e la struttura tecnica comunale finalizzato al completo censimento degli impianti in esercizio presenti sul territorio comunale."

"I titolari/Gestori/Concessionari degli impianti non censiti sono tenuti a comunicare al Comune entro il termine perentorio di giorni 90 dalla semplice richiesta dell'Area Tecnica comunale la documentazione prevista dall'art. 11. In alternativa può essere rimessa comunicazione di dismissione e rimozione dell'impianto disattivato."

"In caso di omessa o tardiva comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art.19, comma 2, quinto capoverso."

"Nell'ipotesi di perdurante inottemperanza, oltre alle sanzioni pecuniarie, si applicano i rimedi di cui all'art. 20, commi 7 e 8."

Un ultimo rilievo, del tutto incidentale, che finora non si è mosso perché si tratta di un lavoro all'inizio e quindi è stato ritenuto superfluo, ma che oggi, per completezza espositiva si preferisce riferire e portare all'attenzione del Consiglio.

L'elaborato tecnico intitolato "Mappatura elettromagnetica del territorio comunale" in realtà non può considerarsi una vera e propria mappatura ma piuttosto un'analisi dei siti, certamente molto ben fatta.

Invero, una mappatura per definizione dovrebbe essere concepita per consentire, per quanto possibile, ad ogni cittadino di sapere in un dato punto del territorio, anche solo per calcolo, quale sia il livello di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

È chiaro che si tratta di un ottimo lavoro, non ci stancheremo mai di rimarcarlo, ma nel contempo anche di un punto di partenza.

Dobbiamo considerare che il bene da tutelare è quello della salute dei cittadini, quindi la misurazione dovrebbe consentire di conoscere il livello di esposizione addirittura nelle case e non solo nei siti delle installazioni.

Poi, nel momento in cui si andranno a divulgare i dati raccolti, a beneficio della collettività, ai sensi dell'art. 24 del regolamento, questi dovranno comunque essere resi in forma intellegibile e di pratico ed agevole utilizzo.

A tal uopo si può citare ad esempio il comune di Lamezia Terme dove è stato implementato un software di calcolo che, tenendo conto delle sorgenti incidenti in un dato punto, è in grado di fornire al cittadino, con ragionevole approssimazione, il livello di esposizione.

Sulla scorta della considerazione fatta, vale a dire che si tratta di un punto di partenza e che comunque sarà necessario, anche a seguito della promulgazione del regolamento, l'apporto di un consulente altamente qualificato, ricordiamo a noi stessi che l'art. 110 del T.U.E.L., al comma 6, prevede che: "per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità", che tuttavia la Corte dei Conti, Sez. Giur., sent. N. 1455/2000/EL si è espressa sul punto precisando che il presupposto per l'affidamento degli stessi non va ritenuto in un mero rapporto di fiducia bensì in elementi oggettivi definiti dalla legge ed in specie dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

Dal Canto suo il T.A.R. di Reggio Calabria, Sez. I, n. 330/2007 ha statuito che un ente locale non può disporre l'affidamento dell'incarico in assenza di bando o invito, in quanto esso deve invece necessariamente derivare da una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati ed essere preceduto da una adeguata pubblicità dell'avviso contenente i criteri di valutazione dai quali si possa desumere l'iter logico motivazionale che ha determinato la scelta del consulente.

Infine, l'art. 3, comma 55, L.n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha stabilito che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.b)."

Prende la parola il Consigliere Montoro, il quale propone un rinvio dell'approvazione del regolamento per consentirne un preliminare esame da parte della Commissione.

Il Capogruppo Chiodo chiede invece che venga accolta la proposta del Consigliere Pascuzzi e quindi apportati i relativi emendamenti alla bozza di regolamento sottoposta all'esame del Consiglio.

Il Capogruppo Colistra dichiara di giudicare interamente accoglibili le integrazioni proposte dal Consigliere Pascuzzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione introduttiva e gli interventi ad essa seguiti;

SENTITO in particolare l'intervento del Consigliere Giuseppe Pascuzzi e le proposte di integrazione al Regolamento dallo stesso suggerite;

CONSIDERATO che tali proposte sono state giudicate accoglibili anche dalla maggioranza consiliare;

SENTITA la proposta del Presidente di procedere all'Approvazione del Regolamento così come modificato in seguito alle osservazioni del Consigliere Pascuzzi;

Con voti favorevoli 15 ed astenuti 1 (Montoro);

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, ex art. 8 Legge 36/2001", redatto dal Prof. Dr. Luigi Maximilian Caligiuri, consistente in n. 27 articoli e n.35 pagine, compresi gli allegati, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, modificando lo stesso per come di seguito indicato:

all'art. 26 (Disciplina degli impianti esistenti), dopo il terzo capoverso aggiungere i seguenti:

- *"All'Amministrazione comunale è riservato un potere ispettivo e d'indagine da esercitarsi attraverso l'impiego della polizia municipale e la struttura tecnica comunale finalizzato al completo censimento degli impianti in esercizio presenti sul territorio comunale."*
- *"I titolari/Gestori/Concessionari degli impianti non censiti sono tenuti a comunicare al Comune entro il termine perentorio di giorni 90 dalla semplice richiesta dell'Area Tecnica comunale la documentazione prevista dall'art. 11. In alternativa può essere rimessa comunicazione di dismissione e rimozione dell'impianto disattivato."*
- *"In caso di omessa o tardiva comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art.19, comma 2, quinto capoverso."*
- *"Nell'ipotesi di perdurante inottemperanza, oltre alle sanzioni pecuniarie, si applicano i rimedi di cui all'art. 20, commi 7 e 8."*

2. DI TRASMETTERE il presente Regolamento al Responsabile dell'Area Tecnica, affinché ne curi la successiva trasmissione ai Progettisti incaricati della nuova pianificazione urbanistico-territoriale del Comune di Soveria Mannelli.
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli 15 ed astenuti 1 (Montoro), ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **28/10/2009**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 03/11/2009 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/11/2009 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **03/11/2009**

Il Segretario Comunale
D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA